

PROCESSO VERBALE ADUNANZA CCXXIII

**DELIBERAZIONE CONSIGLIO PROVINCIALE DI TORINO**

**19 novembre 2013**

Presidenza: Sergio BISACCA  
Giancarlo VACCA CAVALOT  
Caterina ROMEO

Il giorno 19 del mese di novembre duemilatredecim, alle ore 14.00, in Torino, piazza Castello n. 205, nella Sala del Consiglio Provinciale “E. Marchiaro”, sotto la Presidenza del Presidente Consiglio Sergio BISACCA e, per la restante parte, del Vice Presidente Giancarlo VACCA CAVALOT e del Consigliere Anziano Caterina ROMEO e con la partecipazione del Segretario Generale Benedetto BUSCAINO e, per la restante parte, del Vice Segretario Generale Nicola TUTINO, si è riunito il Consiglio Provinciale come dall'avviso del 15 novembre 2013 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri e pubblicato all'Albo Pretorio on-line.

Sono intervenuti i Consiglieri:

Alessandro ALBANO - Roberto BARBIERI - Sergio BISACCA - Costantina BILOTTO - Claudio BONANSEA - Patrizia BORGARELLO - Erica BOTTICELLI - Roberto CAVAGLIA' - Roberto CERMIGNANI - Vilmo CHIAROTTO - Giovanni CORDA - Loredana DEVIETTI GOGGIA - Davide FAZZONE - Antonio FERRENTINO - Eugenio GAMBETTA - Carlo GIACOMETTO - Domenico GIACOTTO - Salvatore IPPOLITO - Nadia LOIACONI - Michele MAMMOLITO - Gerardo MANCUSO - Gerardo MARCHITELLI - Angela MASSAGLIA - Dario OMENETTO - Franco PAPOTTI - Michele Paolo PASTORE - Umberto PERNA - Raffaele PETRARULO - Cesare PIANASSO - Domenico PINO - Nicola Felice POMPONIO - Renzo RABELLINO - Caterina ROMEO - Daniela RUFFINO - Giuseppe SAMMARTANO - Gian Luigi SURRA - Giampietro TOLARDO - Giancarlo VACCA CAVALOT - Carmine VELARDO.

Sono assenti il Presidente della Provincia Antonio SAITTA e i Consiglieri: Giuseppe CERCHIO - Erika FAIENZA - Claudia PORCHIETTO - Ettore PUGLISI - Maurizio TOMEO - Pasquale VALENTE.

Partecipano alla seduta gli Assessori: Gianfranco PORQUEDDU - Alberto AVETTA - Marco BALAGNA - Piergiorgio BERTONE - Roberto RONCO - Ida VANA - Antonio Marco D'ACRI.

Sono assenti gli Assessori: Carlo CHIAMA - Mariagiuseppina PUGLISI.

Commissione di scrutinio: Michele MAMMOLITO - Michele Paolo PASTORE - Caterina ROMEO.

*(Omissis)*

**OGGETTO: Autostrada Albenga Garessio Ceva S.p.A. Modifica dello Statuto. Presa**

**d'atto.**

N. Protocollo: 40246/2013

Il **Presidente del Consiglio**, pone in discussione la deliberazione proposta dal Presidente della Provincia, a nome della Giunta (21/10/2013) il cui testo è sottoriportato.

**IL CONSIGLIO PROVINCIALE**

Premesso che:

La "Società a responsabilità limitata AUTOSTRADA ALBENGA-GARESSIO-CEVA" è stata costituita in data 11 maggio 1967 con atto a rogito notaio Raffaele Di Girolamo, depositato presso il Tribunale di Cuneo in data 8 giugno 1967 ed iscritto al numero di registro 509.

Allo scopo di adeguare lo Statuto sociale alle disposizioni introdotte dalla riforma del diritto societario, con provvedimento del Consiglio Provinciale n. 247620/2004 in data 24 settembre 2004 venivano approvate alcune proposte di modifica dello Statuto, di cui la più significativa era la trasformazione da società a responsabilità limitata a società per azioni, successivamente deliberate dall'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 30 settembre 2004.

La Società ha per oggetto la realizzazione di una autostrada che, attraverso il Colle San Bernardo di Garessio, mediante traforo, colleghi Albenga con Garessio e Ceva e la promozione, la progettazione e la realizzazione di soluzioni atte a migliorare la viabilità esistente tra Albenga e Garessio realizzabili anche per tronchi funzionali e propedeutiche a salvaguardare la redditività della società anche nell'ipotesi minima di realizzazione, in un primo tempo, del solo traforo di valico a pedaggio.

Alla data del 17 giugno 2013, la Società ha un capitale sociale di euro 600.000,00 diviso in numero 600.000 azioni ordinarie del valore nominale unitario di euro 1,00 così ripartite:

ENTI SOCI	NUMERO AZIONI	%	CAPITALE SOCIALE
PROVINCIA DI SAVONA	89.453	14,91%	€ 89.453,00
<b>PROVINCIA DI TORINO</b>	<b>60.000</b>	<b>10,00%</b>	<b>€ 60.000,00</b>
PROVINCIA DI IMPERIA	46.297	7,72%	€ 46.297,00
FCT HOLDING S.r.l.	30.000	5,00%	€ 30.000,00
COMUNE DI ALASSIO	30.000	5,00%	€ 30.000,00
COMUNE DI IMPERIA	21.000	3,50%	€ 21.000,00
C.C.I.A.A. DI IMPERIA	21.000	3,50%	€ 21.000,00
COMUNE DI GARESSIO	18.000	3,00%	€ 18.000,00
COMUNE DI ALBENGA	15.000	2,50%	€ 15.000,00
C.C.I.A.A. DI SAVONA	12.347	2,06%	€ 12.347,00
COMUNE DI CEVA	7.500	1,25%	€ 7.500,00
C.C.I.A.A. DI CUNEO	7.500	1,25%	€ 7.500,00
COMUNE DI BORGHETTO S.SPIRITO	6.002	1,00%	€ 6.002,00
COMUNE DI CUNEO	6.000	1,00%	€ 6.000,00
COMUNE DI SANREMO	5.250	0,88%	€ 5.250,00
COMUNE DI CERIALE	4.500	0,75%	€ 4.500,00
COMUNE DI LAIGUEGLIA	1.500	0,25%	€ 1.500,00
COMUNE DI ROBURENT	1.200	0,20%	€ 1.200,00
COMUNE DI TORRE MONDOVI'	600	0,10%	€ 600,00

COMUNE DI PRIOLA	450	0,08%	€ 450,00
COMUNE DI S.MICHELE MONDOVI'	432	0,07%	€ 432,00
COMUNE DI LESEGNÒ	306	0,05%	€ 306,00
COMUNE DI SAVONA	300	0,05%	€ 300,00
COMUNE DI ZUCCARELLO	150	0,03%	€ 150,00
C.C.I.A.A. DI TORINO	144	0,02%	€ 144,00
COMUNITA' MONTANA ALTO TANARO CEBANO MONREG.	144	0,02%	€ 144,00
COMUNE DI BAGNASCO	144	0,02%	€ 144,00
COMUNE DI ANDORA	144	0,02%	€ 144,00
COMUNE DI CISANO SUL NEVA	111	0,02%	€ 111,00
COMUNE DI VICOFORTE M.VI'	60	0,01%	€ 60,00
COMUNE DI ERLI	60	0,01%	€ 60,00
COMUNE DI PAMPARATO	24	0,00%	€ 24,00
COMUNE DI CASANOVA LERRONE	21	0,00%	€ 21,00
COMUNE DI NIELLA TANARO	15	0,00%	€ 15,00
COMUNE DI NUCETTO	9	0,00%	€ 9,00
COMUNE DI MONTALDO MONDOVI'	6	0,00%	€ 6,00
COMUNE DI PERLO	6	0,00%	€ 6,00
S.A.T.A.P. S.p.A.	193.361	32,23%	€ 193.361,00
AURELIA S.p.A.	14.424	2,40%	€ 14.424,00
CASSA RISP. DI SALUZZO S.p.A.	3.540	0,59%	€ 3.540,00
CASSA RISP. DI BRA S.p.A.	3.000	0,50%	€ 3.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>600.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>€ 600.000,00</b>

Con Legge 12 luglio 2011, n. 120 recante “*Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati*” sono state introdotte disposizioni normative volte a garantire l’equa rappresentanza tra i generi negli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate nei mercati regolamentati e delle società non quotate ma soggette al controllo delle pubbliche amministrazioni.

Per quanto concerne queste ultime società, l’effettività della prescrizione normativa è stata subordinata all’emanazione di un apposito Regolamento attuativo, il D.P.R. 30.11.2012, n. 251 approvato in data 26 ottobre 2012 ed entrato in vigore il 12 febbraio 2013.

Nelle more dell’adozione del Regolamento citato, il Consiglio Provinciale, con la mozione prot. n. 39929/2011 del 9 novembre 2011, aveva già impegnato la Giunta a promuovere l’equa rappresentanza dei generi negli organi di amministrazione e controllo degli organismi partecipati dalla Provincia, favorendo l’inserimento negli Statuti di detti organismi di norme che recepissero i principi indicati nella Legge 12 luglio 2011, n. 120.

Il Regolamento attuativo di cui al D.P.R. 251/2012 si applica alle società costituite in Italia, controllate ai sensi dell’art. 2359, primo e secondo comma del codice civile, dalle pubbliche amministrazioni indicate all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che provvedono alla nomina dei propri organi di amministrazione e di controllo, ove a composizione collegiale, a partire dal primo rinnovo successivo al 12 febbraio 2013 per una durata di tre mandati consecutivi.

A tal fine, almeno un terzo dei componenti degli organi sociali delle suddette società deve essere composto dal “genere meno rappresentato”. Per il primo mandato la quota deve essere pari almeno ad un quinto del numero dei componenti. Tale meccanismo di nomina deve essere

assicurato anche in caso di sostituzione di uno dei membri dell'organo al fine di rendere più certo ed esteso l'ambito di applicazione della nuova normativa.

Le società pubbliche interessate devono adeguare i propri Statuti alla disposizione di genere secondo quanto riportato nel Regolamento e devono comunicare alla Presidenza del Consiglio o al Ministro per le Pari opportunità la composizione degli organi sociali entro 15 giorni dalla data di nomina ovvero, in corso di mandato, dall'avvenuta modificazione della composizione.

L'entrata in vigore della citata normativa ha determinato la necessità di apportare alcune modifiche allo Statuto sociale di Autostrada Albenga Garesio Ceva S.p.A. che sono state deliberate dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti in data 17 giugno 2013, con verbale a rogito del dott. Massimo Martinelli, notaio in Cuneo (rep. n. 186906/36805).

Tali modifiche sono riportate nel testo sinottico allegato sotto la lettera "A" alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale e riguardano sinteticamente i seguenti articoli:

- Articolo 14: viene introdotta la clausola che garantisce l'equilibrio tra i generi nella composizione dell'organo di amministrazione, ai sensi del D.P.R. n. 251/2012 in attuazione della Legge 120/2011; il principio dell'equa rappresentanza tra i generi deve essere garantito e trova applicazione anche alle sostituzioni dei componenti nell'ipotesi di cessazione di un membro dalla carica in corso di mandato;
- Articolo 23: anche per l'organo di controllo viene introdotta la clausola che garantisce l'equilibrio tra i generi nella relativa composizione da osservare anche in caso di sostituzione dei componenti in corso di mandato; nell'ultimo capoverso viene sostituito il termine "controllo contabile" con quello di "revisione legale dei conti" al fine di allineare il testo statutario alle disposizioni introdotte dal D. Lgs. 39/2010;
- Introduzione di un nuovo Articolo 29 che prevede una clausola transitoria relativa all'entrata in vigore delle norme in materia di equilibrio tra i generi.

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 64200/2008 in data 31 marzo 2009, questa Amministrazione ha effettuato la ricognizione delle partecipazioni in società e consorzi che perseguono finalità istituzionali ovvero sono rivolte alla produzione di servizi di interesse generale, al fine di attuare il riordino delle stesse ai sensi dell'art. 3, comma 27 e seguenti della Legge Finanziaria 2008 (Legge 24 dicembre 2007, n. 244);

Dato atto che il Consiglio Provinciale, con il sopra citato provvedimento n. 64200/2008, ha deliberato, in ordine alla sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 3, commi 27 e ss. della Legge Finanziaria 2008 (Legge 24 dicembre 2007, n. 244), di ritenere strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Provincia di Torino e di considerare di interesse generale, nell'ambito del livello di competenza provinciale, le attività svolte ed i servizi prodotti da Autostrada Albenga Garesio Ceva S.p.A. autorizzando il mantenimento della partecipazione provinciale nella società stessa;

Considerato, altresì, che il Consiglio Provinciale con la Relazione Previsionale e Programmatica 2013 - 2015, approvata con deliberazione prot. n. 23424/2013 in data 18.6.2013, ha riconfermato, per il ciclo di programmazione 2013 - 2015, le motivazioni strategiche e di pubblica utilità che hanno presieduto alle decisioni di ingresso della Provincia in Autostrada Albenga Garesio Ceva S.p.A. e che sono state ribadite dal Consiglio stesso nella citata deliberazione di riordino del 31 marzo 2009;

Visto il D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 "Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE";

Vista la Legge 12 luglio 2011, n. 120, pubblicata in G.U. n. 174 del 28 luglio 2011, recante *“Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati”*;

Richiamata la mozione prot. n. 39929/2011 approvata in data 9 novembre 2011, con cui il Consiglio Provinciale ha impegnato la Giunta a promuovere l'equilibrata rappresentanza dei generi negli organi di amministrazione e controllo degli organismi partecipati dalla Provincia, favorendo l'inserimento negli Statuti di detti organismi di norme che recepiscano i principi indicati nella citata Legge 12 luglio 2011, n. 120;

Visto il D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251 *“Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120”*;

Visto il verbale dell'Assemblea Straordinaria degli azionisti di Autostrada Albenga Garesio Ceva S.p.A. tenutasi in data 17 giugno 2013, depositato agli atti della Provincia;

Ritenuto di prendere atto, con approvazione, delle modifiche dello Statuto sociale deliberate dall'Assemblea Straordinaria, come riportate nel prospetto sinottico comparativo che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che:

- permangono i presupposti di cui all'art. 3, comma 27, della Legge Finanziaria 2008 (Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i.) per il mantenimento della partecipazione in Autostrada Albenga Garesio Ceva S.p.A. in quanto le variazioni statutarie deliberate dall'Assemblea Straordinaria dei soci in data 17 giugno 2013 non modificano l'oggetto sociale, né l'attività della Società;
- trattandosi di modificazioni statutarie che hanno carattere di necessario adeguamento normativo alle sopravvenute disposizioni legislative statali e non impattano sulla sussistenza o meno dei requisiti richiesti dalla legge per il mantenimento della partecipazione, il presente provvedimento non viene trasmesso alla Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 3, comma 28 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i. (Legge Finanziaria 2008);

Visto l'art. 42, comma 2, lettera e) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, che attribuisce al Consiglio Provinciale la competenza relativa alle partecipazioni dell'Ente locale alle società di capitali;

Sentita la 7<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente in data 30 ottobre 2013;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, numero 267;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

## **DELIBERA**

- 1) di prendere atto, con approvazione, delle modifiche degli articoli 14, 23 e dell'introduzione di un nuovo articolo 29 dello Statuto della Società Autostrada Albenga Garesio Ceva S.p.A., con sede legale in Cuneo, Via XX Settembre 47 bis, C.F. e P. IVA 00210920047, deliberate dall'Assemblea Straordinaria degli azionisti in data 17 giugno 2013, come risultanti dal prospetto sinottico comparativo, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera “A” quale parte integrante e sostanziale;

- 2) di prendere atto che il testo dello Statuto vigente della Società Autostrada Albenga Garessio Ceva S.p.A., composto da n. 29 articoli, risultante dalle modificazioni come indicate in premessa, è riportato nell'allegato "B", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di dare atto che permangono i presupposti di cui all'art. 3, comma 27, della Legge Finanziaria 2008 (Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i.) per il mantenimento della partecipazione in Autostrada Albenga Garessio Ceva S.p.A., per le motivazioni in premessa riportate;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento non assume rilevanza economico-finanziaria e patrimoniale per la Provincia di Torino.

\* \* \* \* \*

*(Seguono:*

- *l'illustrazione dell'Assessore Vana;*
- *gli interventi dei Consiglieri Giacotto e Corda;*
- *la replica dell'Assessore Vana;*
- *l'intervento del Consigliere Loiaconi;*
- *la dichiarazione di voto del Consigliere Sammartano;*

*per i cui testi si rinvia al processo verbale stenotipato e che qui si danno come integralmente riportati)*

~ ~ ~ ~ ~

Il **Presidente del Consiglio**, non essendovi più alcuno che domandi la parola, pone ai voti la deliberazione, il cui oggetto è sottoriportato:

**OGGETTO: Autostrada Albenga Garessio Ceva S.p.A. Modifica dello Statuto. Presa d'atto.**

N. Protocollo: 40246/2013

Non partecipano al voto = 11 (Bonansea - Borgarello - Botticelli - Corda -  
Gambetta - Giacometto - Giacotto - Loiaconi -  
Papotti - Pianasso - Ruffino)

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti = 25  
Astenuiti = 1 (Rabellino)  
Votanti = 24

Favorevoli 24

(Barbieri - Bilotto - Bisacca - Cavaglià - Cermignani - Chiarotto - Devietti Goggia - Fazzone - Ferrentino - Ippolito - Mammolito - Mancuso - Marchitelli - Massaglia - Pastore - Perna - Petrarulo - Pino - Pomponio - Romeo - Sammartano - Tolardo - Vacca Cavalot - Velardo)

**La deliberazione risulta approvata.**

~ ~ ~ ~ ~

Il **Presidente del Consiglio**, pone ai voti l'immediata eseguibilità della deliberazione testé approvata.

Non partecipano al voto = 11 (Bonansea - Borgarello - Botticelli - Corda -  
Gambetta - Giacometto - Giacotto - Loiaconi -  
Papotti - Pianasso - Ruffino)

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti = 24  
Votanti = 24

Favorevoli 24

(Barbieri - Bilotto - Bisacca - Cavaglià - Cermignani - Chiarotto - Devietti Goggia - Fazzone -  
Ferrentino - Ippolito - Mammolito - Mancuso - Marchitelli - Massaglia - Pastore - Perna -  
Petrarulo - Pino - Pomponio - Romeo - Sammartano - Tolardo - Vacca Cavalot - Velardo)

**La deliberazione risulta immediatamente eseguibile.**

*(Omissis)*

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

Il Segretario Generale  
F.to B. Buscaino

Il Presidente del Consiglio  
F.to S. Bisacca

/ar

<p style="text-align: center;"><b>AUTOSTRADA ALBENGA GARESSIO CEVA S.P.A.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ESTRATTO STATUTO SOCIALE IN VIGORE PRIMA DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 17 GIUGNO 2013</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Consiglio di Amministrazione ARTICOLO 14</b></p> <p>L'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di cinque e non più di nove membri compreso il Presidente.</p> <p>Tali membri durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.</p> <p>Gli amministratori sono rieleggibili.</p> <p>La nomina dei singoli Consiglieri va' fatta in modo che possibilmente ciascun socio, nel rispetto delle limitazioni previste dalla normativa in vigore al momento dell'elezione, sia rappresentato nel Consiglio di Amministrazione proporzionalmente al capitale sottoscritto.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio, per dimissioni o altre cause, vengono a cessare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli.</p> <p>Gli amministratori, così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea dei soci.</p> <p>Qualora, per dimissioni o per altre cause, venga a cessare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si intende decaduto l'intero Consiglio, con effetto dal momento della sua ricostituzione. Gli amministratori rimasti in carica o, qualora questi non vi provvedano, il Collegio sindacale, convocherà d'urgenza l'Assemblea ordinaria dei soci per la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione.</p> <p style="text-align: center;"><b>Collegio Sindacale ARTICOLO 23</b></p> <p>Il Collegio Sindacale si compone di tre o cinque Sindaci effettivi e di due supplenti nominati ai sensi di legge.</p>	<p style="text-align: center;"><b>AUTOSTRADA ALBENGA GARESSIO CEVA S.P.A.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ESTRATTO STATUTO SOCIALE APPROVATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 17 GIUGNO 2013</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Consiglio di Amministrazione ARTICOLO 14</b></p> <p>L'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di cinque e non più di nove membri compreso il Presidente.</p> <p>Tali membri durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.</p> <p>Gli amministratori sono rieleggibili.</p> <p>La nomina dei singoli Consiglieri va' fatta in modo che possibilmente ciascun socio, nel rispetto delle limitazioni previste dalla normativa in vigore al momento dell'elezione, sia rappresentato nel Consiglio di Amministrazione proporzionalmente al capitale sottoscritto.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio, per dimissioni o altre cause, vengono a cessare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli.</p> <p><b>La nomina degli amministratori deve avvenire in modo tale da assicurare il rispetto di quanto richiesto dalla disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra i generi.</b></p> <p><b>Qualora</b>, per dimissioni o per altre cause, vengono a cessare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli, <b>assicurando comunque ai sensi della vigente normativa l'equilibrio tra i generi.</b> Gli amministratori così nominati restano in carica sino alla successiva assemblea dei soci.</p> <p>Qualora, per dimissioni o per altre cause, venga a cessare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si intende decaduto l'intero Consiglio, con effetto dal momento della sua ricostituzione. Gli amministratori rimasti in carica o, qualora questi non vi provvedano, il Collegio sindacale, convocherà d'urgenza l'Assemblea ordinaria dei soci per la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione.</p> <p style="text-align: center;"><b>Collegio Sindacale ARTICOLO 23</b></p> <p>Il Collegio Sindacale si compone di tre o cinque Sindaci effettivi e di due supplenti nominati ai sensi di legge.</p>
---	--



<p>Essi durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili.</p> <p>L'Assemblea dei soci che nomina i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale determina il compenso loro spettante per l'intero periodo di durata del loro ufficio.</p> <p>Ove consentito dalla vigente normativa, il Collegio Sindacale, salva diversa decisione dell'assemblea dei soci, esercita anche il controllo contabile.</p>	<p>Essi durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili.</p> <p><b>La nomina del Collegio Sindacale deve avvenire in modo tale da assicurare il rispetto di quanto richiesto dalla disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra i generi.</b></p> <p><b>Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto delle quote di genere, come sopra stabilito.</b></p> <p>L'Assemblea dei soci che nomina i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale determina il compenso loro spettante per l'intero periodo di durata del loro ufficio.</p> <p>Ove consentito dalla vigente normativa, il Collegio Sindacale, salva diversa decisione dell'assemblea dei soci, esercita anche <b>la revisione legale dei conti.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Clausola transitoria</b> <b>ARTICOLO 29</b></p> <p><b>Le disposizioni degli articoli 14 e 23 finalizzate a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi trovano applicazione ai primi tre rinnovi del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale successivi all'entrata in vigore del D.P.R. 30 novembre 2012 n.251 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.23 del 28 gennaio 2013.</b></p> <p><b>In occasione del primo rinnovo, successivo a tale data, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale la quota da riservare al genere meno rappresentato è limitata ad un quinto del totale.</b></p>
--	---

## **STATUTO**

### **TITOLO PRIMO**

#### **Denominazione - Sede - Durata della Società**

##### **ARTICOLO 1**

E' costituita una società per azioni denominata "AUTOSTRADA ALBENGA-GARESSIO-CEVA società per azioni".

##### **ARTICOLO 2**

La Società ha sede nel comune di Cuneo (CN).  
Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione la Società potrà pure stabilire altrove sedi secondarie, la sede amministrativa nonché filiali, succursali, direzioni ed agenzie e disporre la soppressione.

##### **ARTICOLO 3**

La durata della società è fissata dal giorno della sua costituzione sino al 2065 salvo proroga o scioglimento anticipato deliberato dall'assemblea dei soci.

### **TITOLO SECONDO**

#### **Oggetto sociale**

##### **ARTICOLO 4**

La società ha per oggetto la realizzazione di una autostrada che, attraverso il colle San Bernardo di Garesio, mediante traforo, colleghi Albenga con Garesio e Ceva e la promozione, la progettazione e la realizzazione di soluzioni atte a migliorare la viabilità esistente tra Albenga e Garesio realizzabili anche per tronchi funzionali e propedeutiche a salvaguardare la redditività della società anche nell'ipotesi minima di realizzazione, in un primo tempo, del solo traforo di valico a pedaggio.

Più in generale, rientrano nell'oggetto della società la promozione, la progettazione e la realizzazione di opere stradali/autostradali, anche per tronchi funzionali, di collegamento fra le tratte autostradali già esistenti A10 Savona-Ventimiglia (confine francese), A6 Torino-Savona e A26 Voltri-Gravellona Toce.

La società potrà inoltre, anche attraverso l'acquisizione e la detenzione di partecipazioni in società controllate o collegate, svolgere attività in settori diversi da quello principale e, in particolare, nei seguenti settori:

- a) delle infrastrutture, informatico, telematico, della telecomunicazione, dei sistemi di pagamento e dei servizi alla mobilità;
- b) della logistica;
- c) della grande distribuzione;

d) immobiliare.

La società può perseguire lo scopo insito nel suo oggetto sociale, sia mediante un'attività diretta ed immediata di studio, di progettazione, di costruzione e di esercizio delle tratte autostradali e delle opere realizzate, sia mediante la partecipazione azionaria, senza limiti di misura, ad altra società, che, parimenti, si proponga la realizzazione delle opere.

Per conseguire i suoi fini, la società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari, ed immobiliari, ritenute necessarie e utili per raggiungere lo scopo sociale, ivi compresa la concessione di acquedotti, oleodotti, gasdotti, cavi diversi, e ciò in base alla concessione che sarà accordata dallo Stato, per tutta la durata della stessa, e conformemente a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Potrà svolgere ai sensi dell'art. 113 del Decreto Legislativo 385/93, in via prevalente e non nei confronti del pubblico l'attività di assunzione di partecipazioni azionarie e non, in società di capitali al fine di investire le proprie disponibilità finanziarie.

## **TITOLO TERZO**

### **Capitale sociale**

#### **ARTICOLO 5**

Il capitale sociale è determinato in euro 600.000,00 (euro seicentomila e centesimi zero) suddiviso in n. 600.000 azioni ordinarie da euro 1,00 (euro uno e centesimi zero) ciascuna e, osservate le disposizioni di legge al riguardo, potrà essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti.

Nel rispetto della legge e dei regolamenti vigenti la società potrà acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, ovvero finanziamenti con obbligo di rimborso alle condizioni e con le modalità che verranno di volta in volta stabilite tra le parti e anche senza corresponsione di interessi.

#### **ARTICOLO 6**

Le azioni sono nominative; ogni azione dà diritto ad un voto.

Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci. Su tale libro dovrà pertanto essere annotata ogni modifica di indirizzo che i Soci medesimi provvederanno a comunicare per iscritto alla società.

#### **ARTICOLO 7**

Le azioni ed i diritti di sottoscrizione e di prelazione spettanti ai soci a seguito di operazioni di aumento di capitale non potranno essere alienati dai soci se non previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione che dovrà decidere entro trenta giorni dalla richiesta. In caso di mancato gradimento, si applicheranno le disposizioni di cui all'art.2355 bis co.2 C.C...

E' riservato comunque agli altri soci il diritto di prelazione per l'acquisto delle azioni e/o dei diritti che un socio intendesse alienare.

Il diritto di prelazione non può esercitarsi parzialmente e cioè deve esercitarsi solo per l'intero oggetto dei negozi traslativi. Se sussiste concorso tra più richiedenti, ciascuno di essi effettua l'acquisto per un valore proporzionale alla quota di partecipazione al capitale sociale già di propria titolarità e quindi si accresce in capo a chi esercita la prelazione il diritto di prelazione che altri soci non esercitano.

In presenza di delibere dell'assemblea dei soci che dispongano l'introduzione o la soppressione di vincoli alla circolazione delle azioni e dei diritti di sottoscrizione e di prelazione spettanti ai soci a seguito di operazioni di aumento di capitale, ai soci che non hanno concorso all'approvazione della deliberazione non compete il diritto di recesso.

## **TITOLO QUARTO**

### **Assemblea generale**

#### **ARTICOLO 8**

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso, contenente l'Ordine del Giorno, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, e comunicato ai soci.

In alternativa a quanto previsto dal comma precedente, l'Assemblea potrà essere convocata mediante avviso comunicato ai Soci, agli Amministratori ed ai Sindaci Effettivi presso i relativi domicili, almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai Soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro dei soci).

Nell'avviso di convocazione può essere fissata la data dell'eventuale seconda adunanza nel caso in cui la prima andasse deserta.

Sono tuttavia valide le Assemblee anche se non convocate come sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assista la maggioranza dei componenti degli organi amministrativo e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativo e di controllo non presenti.

#### **ARTICOLO 9**

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea a norma dell'art. 2372 c.c. .

## **ARTICOLO 10**

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 2364 c.c., detto termine può invece essere di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è inoltre convocata per le deliberazioni di sua competenza quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno. La convocazione dell'assemblea deve altresì essere fatta senza ritardo quando è inoltrata richiesta ai sensi di legge.

## **ARTICOLO 11**

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci; il Presidente nomina un segretario anche non socio e, se del caso, due scrutatori scelti fra i soci ed i sindaci.

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolare costituzione della stessa, come pure la regolarità delle deleghe.

## **ARTICOLO 12**

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che, in proprio o per delega, rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

In seconda convocazione l'assemblea sarà valida qualunque sia il capitale rappresentato.

L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta di voti, salva comunque la previsione dell'art.2369 co.4 C.C. in relazione alle deliberazioni di approvazione del bilancio e di nomina e revoca delle cariche sociali..

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di metà del capitale sociale, mentre in seconda convocazione è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre 1/3 del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Tuttavia sarà sempre necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la fusione, la trasformazione e lo scioglimento anticipato della società, nonché in tutti gli altri casi stabiliti dalla legge.

## **ARTICOLO 13**

Le deliberazioni assunte dalle assemblee devono constare da processi verbali sottoscritti dal Presidente e dal segretario oppure dal notaio e dagli eventuali scrutatori nominati.

## **TITOLO QUINTO**

## **Consiglio di Amministrazione**

### **ARTICOLO 14**

L'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di cinque e non più di nove membri compreso il Presidente.

Tali membri durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La nomina dei singoli Consiglieri va' fatta in modo che possibilmente ciascun socio, nel rispetto delle limitazioni previste dalla normativa in vigore al momento dell'elezione, sia rappresentato nel Consiglio di Amministrazione proporzionalmente al capitale sottoscritto.

Se nel corso dell'esercizio, per dimissioni o altre cause, vengono a cessare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli.

La nomina degli amministratori deve avvenire in modo tale da assicurare il rispetto di quanto richiesto dalla disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Qualora, per dimissioni o per altre cause, vengono a cessare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli, assicurando comunque ai sensi della vigente normativa l'equilibrio tra i generi. Gli amministratori così nominati restano in carica sino alla successiva assemblea dei soci.

Qualora, per dimissioni o per altre cause, venga a cessare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si intende decaduto l'intero Consiglio, con effetto dal momento della sua ricostituzione. Gli amministratori rimasti in carica o, qualora questi non vi provvedano, il Collegio sindacale, convocherà d'urgenza l'Assemblea ordinaria dei soci per la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione.

### **ARTICOLO 15**

L'assemblea nomina con distinte votazioni il Presidente ed i Membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio può nominare, scegliendoli nel proprio seno uno o più Vice Presidenti e nominerà un Segretario che può essere anche estraneo al Consiglio.

### **ARTICOLO 16**

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede della società od in altro luogo ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei suoi membri.

La convocazione sarà fatta mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento (ad esempio fax, posta elettronica) almeno 8 giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza almeno 2 giorni prima.

Della convocazione deve, con le medesime modalità ed entro gli stessi

termini, darsi avviso ai Sindaci effettivi.

In assenza di formale convocazione, il Consiglio di Amministrazione si reputa regolarmente costituito quando partecipino alla riunione tutti i consiglieri ed i sindaci effettivi.

#### **ARTICOLO 17**

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti: in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

#### **ARTICOLO 18**

Le deliberazioni prese dal Consiglio dovranno risultare da processo verbale da trascriversi sul libro delle adunanze firmato dal Presidente e dal Segretario.

#### **ARTICOLO 19**

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e provvede per tutto quanto non è dalla legge o dallo Statuto, riservato all'Assemblea.

#### **ARTICOLO 20**

Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri purché determinati quanto all'oggetto ed al tempo, al Presidente e ad altri suoi membri.

#### **ARTICOLO 21**

Il Consiglio può altresì nominare nel proprio seno un Comitato esecutivo determinandone il numero dei componenti, le specifiche attribuzioni ed i poteri.

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

### **TITOLO SESTO**

#### **Firma e rappresentanza sociale**

#### **ARTICOLO 22**

La firma e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, e, in sua vece, ai Vice Presidenti.

Il Consiglio può nominare Direttori e Procuratori, scegliendoli anche fuori del Consiglio, determinandone i poteri, le attribuzioni e stabilendone i compensi.

## **TITOLO SETTIMO**

### **Collegio Sindacale**

#### **ARTICOLO 23**

Il Collegio Sindacale si compone di tre o cinque Sindaci effettivi e di due supplenti nominati ai sensi di legge.

Essi durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili.

La nomina del Collegio Sindacale deve avvenire in modo tale da assicurare il rispetto di quanto richiesto dalla disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto delle quote di genere, come sopra stabilito.

L'Assemblea dei soci che nomina i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale determina il compenso loro spettante per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Ove consentito dalla vigente normativa, il Collegio Sindacale, salva diversa decisione dell'assemblea dei soci, esercita anche la revisione legale dei conti.

## **TITOLO OTTAVO**

### **Bilancio e utili**

#### **ARTICOLO 24**

Il bilancio si chiude al trentuno dicembre di ciascun anno.

#### **ARTICOLO 25**

Gli utili netti risultanti dal bilancio saranno così ripartiti:

a) - il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;

b) - gli utili residui verranno assegnati agli azionisti salvo che l'assemblea non deliberi di accantonarli destinandoli a fondi speciali o diversamente.

Qualora il bilancio si chiudesse in passivo non coperto da riserve, gli utili dell'esercizio successivo dovranno innanzitutto essere destinati a coprire le perdite stesse.

#### **ARTICOLO 26**

Il pagamento dei dividendi ha luogo presso le Casse designate dal Consiglio entro il termine che esso stabilirà annualmente.



Ove consentito dalla vigente normativa, l'organo amministrativo ha facoltà di deliberare, durante il corso dell'esercizio, il pagamento di un acconto sul dividendo dell'esercizio stesso.

Il saldo verrà pagato all'epoca che sarà fissata dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio.

#### **ARTICOLO 27**

Lo scioglimento e la liquidazione della società avrà luogo nei casi e nelle forme previste dal codice civile.

#### **ARTICOLO 28**

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, valgono le vigenti disposizioni di legge.

#### **Clausola transitoria**

#### **ARTICOLO 29**

Le disposizioni degli articoli 14 e 23 finalizzate a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi trovano applicazione ai primi tre rinnovi del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale successivi all'entrata in vigore del D.P.R. 30 novembre 2012 n.251 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.23 del 28 gennaio 2013.

In occasione del primo rinnovo, successivo a tale data, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale la quota da riservare al genere meno rappresentato è limitata ad un quinto del totale.

Visto per inserzione.

Cuneo lì, 17 giugno 2013.

Visto per inserzione

Cuneo lì, 17 giugno 2013.

All'originale firmato:

Luigi SAPPÀ

- Massimo MARTINELLI Notaio -